



CITTÀ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO

www.comune.rosarno.rc.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 DEL 26/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00 si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Rosarno, nominata con D.P.R. 30/08/2021, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/2000, nelle seguenti persone:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PARTECIPA IN SEDE
1	DR. GIANNELLI ANTONIO	VICEPREFETTO	SI
2	D.SSA MANCUSO ROBERTA	VICEPREFETTO AGGIUNTO	SI
3	DR. BUDA EMILIO SAVERIO	DIRIGENTE	SI
PARTECIPA ALLA SEDUTA, IN SEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Avv. Giuseppe CLERI</i>			

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (Con i poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- *il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- *il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”*
- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 26/07/2021, così come modificato ed integrato con deliberazione n. 19 del 26/05/2022, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rosarno, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Preso atto che con propria precedente deliberazione, adottata in data odierna, è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022_2025, nonché individuato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità tecnica e contrattuale così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Evidenziato che:

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad €. € 2.776.360,88;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che il Revisore dei conti con verbale n. 3 del 19/05/2022 ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;

Richiamato l'art. 29 bis del vigente regolamento Tari rubricato "Agevolazioni correlate all'emergenza covid-19 per l'anno 2021";

Considerato che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 dichiarata all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario sulle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Richiamato l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "*.... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche....*" ed altresì, il successivo comma 3 per cui "*... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...*";

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "*... estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività>> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...*".

Richiamato l'articolo 13 del D.L. 22 febbraio 2022, n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25, che ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare

anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021;

Preso atto che nonostante l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate ad individuare i beneficiari delle agevolazioni Tari, utenze non domestiche, è residua la somma pari ad euro 263.737,13, da vincolare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19 introducendo riduzioni da applicare alla TARI dovuta dalle utenze non domestiche, secondo modalità e i criteri fissati nel regolamento Tari per l'annualità 2021 (art. 29 bis), dando al contempo atto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad €. 263.737,13 trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, mediante le risorse come sopra non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106;

Atteso, pertanto, che le riduzioni che saranno adottate ai sensi dell'art. art. 29 bis del vigente Regolamento Tari, avranno efficacia limitatamente all'anno 2022, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e dei relativi effetti diretti ed indiretti;

Dato atto, altresì, che è residua la quota del fondo assegnato all'Ente di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento de canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Che sulla base della ripartizione delle risorse di cui alla deliberazione del Commissario prefettizio n. 94 del 26/07/2021 finalizzate al riconoscimento di agevolazioni e riduzioni della Tari per le utenze domestiche, secondo i criteri indicati nel vigente regolamento Tari ed applicati per l'annualità 2021, è residua la somma di euro 212.112,51, che confluirà nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021;

Considerato che tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente per le medesime finalità per le quali sono state concesse, sicchè, al fine di porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale colpita dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, si prevede anche per l'annualità 2022 riduzioni da applicare alla TARI dovuta dalle utenze domestiche, secondo le modalità e i criteri già fissati nel vigente regolamento Tari;

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di €. 2.822.004,00 così riparti:

Costi fissi	€. 938.462,00
Costi variabili	€. 1.883.543,00
Totale	€. 2.822.004,00

Dato atto che, in applicazione dell'art. 1.4 della Determina ARERA 002/20, sono stati inseriti nel suddetto piano economico finanziario i seguenti valori in detrazione dei costi nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021":

- Contributo MIUR: € 10.800,00;
- Recupero da evasione Tari € 32.813,12;
- Recupero da procedure sanzionatorie per violazioni ordinanze sindacali rimozione rifiuti € 2.030,00;

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per l'annualità 2022 €. 2.776.360,88;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Rilevato in particolare che:

- la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 23,50% alla parte fissa e per il 76,50% alla parte variabile;
- si applicano le riduzioni di cui agli articoli 30-31-32-2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*" **(Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.)**

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Preso atto che ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento TARI il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella deliberazione di fissazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.;

Ritenuto, pertanto, di fissare le scadenze di pagamento e il numero delle rate per l'annualità 2022 nel seguente modo:

Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate;

Scadenza rate:

- I rata 30 settembre 2022;
- II rata 30 ottobre 2022;
- III rata 30 novembre 2022

Acquisito il parere favorevole espresso dell'organo di revisione con verbale n. 6 del 25/05/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000; Allegato A)

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della III UOC ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II UOC, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Allegato D)

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
2. di quantificare in €. 2.776.360,88 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
4. di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 per le tre rate:
 - I rata 30 settembre 2022;
 - II rata 30 ottobre 2022;
 - III rata 30 novembre 2022.

5. di stabilire ed approvare le riduzioni ed agevolazioni da applicare alla parte fissa e variabile della tariffa utenze non domestiche da finanziare con la parte residua (anno 2020 e 2021) dei fondi finalizzati a ristorare la perdita di gettito Tari - utenze non domestiche - secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 29 bis del regolamento comunale Tari anno 2021, proporzionate ai tre mesi di mantenimento dello stato di emergenza 2022 (gennaio – marzo 2022), dando al contempo atto che il costo di queste riduzioni, complessivamente pari ad € 263.737,13 trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, mediante le somme non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106;
6. di stabilire ed approvare le riduzioni ed agevolazioni da applicare alla parte fissa e variabile della tariffa utenze domestiche da finanziare con la parte residua del fondo assegnato all'Ente di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per l'anno 2021, pari ad euro 212.112,51 nella misura disposta dall'art. 29 bis del vigente regolamento comunale sulla Tari e secondo i criteri in esso indicati, proporzionate ai tre mesi di mantenimento dello stato di emergenza 2022 (gennaio – marzo 2022);
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
9. di dichiarare stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI ROSARNO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 06 del 25/05/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

Il giorno 25 maggio 2022, il Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Mirella Novello,

VISTI

- la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI – ANNO 2022, acquisita per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239 lettera b del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abrogato dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale - D.lgs. 152/2006 - dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni;

Analizzata la documentazione ricevuta;

Visto il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2022 corredato dalla relazione accompagnatoria redatta secondo le direttive stabilite dall'autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA);


Preso atto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) proposte per l'anno 2022 sono state elaborate in conformità al suddetto piano economico finanziario;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate.

Visto il prospetto contabile delle Tariffe per l'anno 2022 allegato alla proposta di delibera in oggetto;

Preso atto che le Tariffe sono state elaborate previo l'inserimento della quota di entrata prevista nel PEF 2022, come allegato alla proposta di delibera sopra citata;

Parere dell'Organo di Revisione sull'approvazione TARI anno 2022



Dato atto che, trattandosi di entrata tributaria, gli atti relativi sono approvati dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - ad oggi prorogato al 31 maggio 2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla proposta di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto " APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022".

L'organo di Revisione

Dott.ssa Mirella




TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa al mq	Variabile per n.componenti
1	1 componente	0,7282	144,163
2	2 componenti	0,8450	129,747
3	3 componenti	0,9170	110,525
4	4 componenti	0,9799	115,330
5	5 componenti	0,9889	100,914
6	6 o più componenti	0,9529	88,901

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5510	1,8370
2	Cinematografi e teatri	-	-
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4408	1,4696
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7714	2,5396
5	Stabilimenti balneari	-	-
6	Esposizioni, autosaloni	0,4163	1,3915
7	Alberghi con ristorante	1,2368	4,0965
8	Alberghi senza ristorante	-	-
9	Case di cura e riposo	-	-
10	Ospedali e poliambulatori	-	-
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,1021	3,6280
12	Banche ed istituti di credito	0,9674	3,1826
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli	1,0408	3,4443
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2368	4,0781
15	Negozi particolari quali filatelia, tende/tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6857	2,2503
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,4572	4,7991
18	Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,9429	3,1229
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,1143	1,8406
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4041	1,3318
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5510	1,8370
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,1634	13,7452
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-
24	Bar, caffè, pasticceria	3,1348	10,3330
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,9102	6,2916
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,4124	17,8784
28	Ipermercati di generi misti	-	-
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-
30	Discoteche, night club	-	-



CITTA' DI ROSARNO

- città metropolitana di Reggio Calabria -

Parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18/08/2000, n°267, sulla proposta di deliberazione relativa a:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Rosarno, li 26.05.2022.

Il Responsabile della 3^U.O.C.

Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Rosarno, li 26.05.2022.

Il Responsabile della 2^U.O.C.

Il presente verbale, adottato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, avente il numero 20/2022, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viceprefetto
F.to Dr. Antonio GIANNELLI

Viceprefetto aggiunto
F.to D.ssa Roberta MANCUSO

Dirigente
F.to Dr. Emilio Saverio BUDA

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe CLERI)

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 14 (quattordici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 14/07/2022



L'UFFICIO DI SEGRETARIA

Gabriella Bertucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 14/07/2022



L'IMPIEGATO INCARICATO

Gabriella Bertucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La sujestesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE